

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL**

**LAZIO**

**R O M A**

**Ricorso con istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.**

nell'interesse della Sig.na **Androniki ROKKA** (codice fiscale RKKNRN90R43Z115D), nata ad Atene (Repubblica Ellenica) il 3 ottobre 1990 e residente in Vrillisia - Atene, alla Via Odysseos, n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Di Rollo (codice fiscale DRLMCI.69M12H501U) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, sito in Roma, alla via Carlo Bernari, 87, in forza di procura speciale in calce al presente atto attribuita al medesimo avvocato, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.a. presso la sua Casella di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo di PEC [marcellodirolo@ordineavvocatiroma.org](mailto:marcellodirolo@ordineavvocatiroma.org), comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 06/92932776

- *ricorrente*

**CONTRO**

- 1) il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere, n.76/A, c.a.p. 00153, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

- *resistente*

**E CONTRO**

- 2) l'**Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"**, partita IVA 01086760723 e codice fiscale 80002170720, con sede in Bari, Piazza Umberto I, n. 1, c.a.p. 70121, in persona del Rettore *pro tempore*;

- *resistente*

- 3) l'**Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**, partita IVA 02133971008 e codice fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo, n. 18, c.a.p. 00173, in persona del Rettore *pro tempore*;

- *resistente*

- 4) l'Università degli Studi di Pavia, partita IVA 00462870189 e codice fiscale 80007270186, con sede in Pavia, Corso Strada Nuova, n. 65 – c.a.p. 27100, in persona del Rettore *pro tempore*;

- *resistente*

- 5) il CINECA, Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia Nord-orientale, codice fiscale n. 00317740371 e partita IVA n. 00502591209, con sede legale in Casalecchio di Reno (Bologna), Via Magnanelli n.6/3, c.a.p. 40033, , in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- *resistente*

#### **E NEI CONFRONTI**

- 6) Della Sig.na Rebecca **MARINO**, codice fiscale MRNRCC94H44H501Y, nata a Roma il 4 giugno 1994, residente in Roma, via Salaria, n.195, c.a.p. 00198.

- *controinteressata*

- 7) Della Sig.na Federica **ZIZZARI**, codice fiscale ZZZFRC93S44H501Z, nata a Roma il 4 novembre 1993, residente in Roma, via del Fosso della Castelluccia, n.154, c.a.p.00134.

- *controinteressata*

Nonché degli altri controinteressati in atti.

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA IN PARTE QUA,  
PREVIA MISURA CAUTELARE (CONCESSIONE DEL  
PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO AI SENSI  
DELL'ART. 56 C.P.A. E/O DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX  
ART.55 C.P.A.):**

A) del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21 febbraio 2014, n. 170, rubricato "Provvedimento di

chiusura delle graduatorie nazionali definite ai sensi dei DDMM 109/2013 e 449/2013" (**doc.1**), e pubblicato in data 21 febbraio 2014 sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui prevedeva: che le graduatorie dei corsi universitari di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 febbraio 2013, n. 109 (rubricato "Modalità e contenuti prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2013/2014") si chiudessero alla data del 5 marzo 2014; che i candidati che non risultassero immatricolati alla data del 26 febbraio 2014 fossero tenuti a confermare il loro interesse all'immatricolazione nell'area riservata del sito <http://accessoprogrammato.miur.it> entro il 3 marzo 2014 alle ore 15.00 (GMT+1); che in assenza di conferma decadessero dalla graduatoria nazionale in cui erano inseriti e non conservassero alcun diritto all'immatricolazione; che tutti i candidati in posizione utile i quali avessero confermato l'interesse all'immatricolazione alla data del 5 marzo 2014 e non fossero ancora immatricolati al corso di laurea a cui si riferiva la graduatoria, diventando "ASSEGNATI", fossero, così, tenuti ad immatricolarsi entro il termine perentorio del 10 marzo 2014 nella sede di assegnazione; che i candidati che alla data del 10 marzo 2014 non risultassero iscritti ad alcun corso a cui si riferivano le graduatorie nazionali decadessero e non conservassero alcun diritto negli anni successivi;

**B) degli atti amministrativi, al momento non conosciuti e di estremi ignoti**, con i quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli Studi di Pavia ed il CINECA hanno formato, dopo il 26 febbraio 2014, la graduatoria nazionale dei candidati ammessi ad essere immatricolati ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese attivati presso le medesime Università, per l'anno accademico 2013/2014, ed hanno estromesso la ricorrente da tale graduatoria nazionale, e degli eventuali successivi scorrimenti che dovessero essere stati effettuati, al momento non noti (nonché gli atti amministrativi con cui tali scorrimenti fossero stati adottati, i cui estremi sono ignoti), nella parte in cui non considerino l'iscrizione della ricorrente.



C) degli atti amministrativi, al momento non conosciuti e di estremi ignoti, con i quali l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli Studi di Pavia ed il CINECA hanno formato, dopo il 26 febbraio 2014, gli elenchi dei candidati ammessi ad essere immatricolati ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese attivati presso le medesime Università, per l'anno accademico 2013/2014, ed hanno estromesso la ricorrente da tali elenchi nominativi, nella parte in cui non hanno ammesso la ricorrente ad essere immatricolata ai corsi in parola, e degli eventuali successivi scorrimenti che dovessero essere stati effettuati, al momento non noti (nonché gli atti amministrativi con cui essi fossero stati adottati, i cui estremi sono ignoti), nella parte in cui non considerino l'iscrizione della ricorrente.

D) di ogni altro decreto c/o regolamento c/o atto amministrativo premesso, connesso c/o consequenziale, anche se ignoto alla ricorrente.

#### **E PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa a uno dei Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese in questione, per i quali ha concorso, secondo l'ordine di preferenze espresso in sede di preiscrizione alle prove selettive (ossia: 1) Università di Bari; 2) Università Tor Vergata di Roma; 3) Università di Pavia) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta, nonché

#### **PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

#### **PREMESSE**

##### **FATTO**

1) Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 febbraio 2013, n. 109 (rubricato "Modalità e contenuti prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2013/2014") (pubblicato sulla GURI n. 84 del 10 aprile 2013, doc. 2), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, anche "MIUR")

definiva, per l'a.a. 2013-2014, le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese.

2) In particolare, il predetto DM MIUR n.109 del 2013 prevedeva che per l'anno accademico 2013-2014, l'ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese avvenisse a seguito di accreditamento dei rispettivi corsi e superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al medesimo decreto.

3) I posti disponibili per le immatricolazioni al predetto corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'a.a. 2013-14, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, venivano ripartiti fra le varie Università in cui erano attivi corsi in lingua inglese, secondo la tabella che segue.

| Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese anno accademico 2013-2014 |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| Università  | Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Non comunitari non soggiornanti |
| Bari  | 21  | 9                               |
| Milano  | 40  | 20                              |
| Napoli Seconda Università   | 6   | 22                              |
| Pavia   | 70  | 30                              |
| Roma "La Sapienza" Med. e Farmacia Policlinico  | 35  | 10                              |
| Roma - "Tor Vergata"  | 20  | 5                               |
| Totale  | 184   | 96                              |

4) E' bene sottolineare, per quanto si osserverà oltre, che per i comunitari come la Sig.ra Rokka, cittadina ellenica e comunitaria, e per i non comunitari non residenti, i posti disponibili erano 21 presso il corso di laurea attivo presso l'Università di Bari, 70 presso l'Università di Pavia, e 20 presso l'Università di Roma - Tor Vergata. Agli studenti stranieri residenti all'estero erano destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 (Circolare MIUR del 18



maggio 2011, Protocollo n. 602 - **doc.3**), citate nelle premesse al suddetto decreto n.109/2013.

5) La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipavano sia gli studenti comunitari, sia gli studenti stranieri di cui all'art.26 della legge n.189/2002 citata nelle premesse, sia gli studenti stranieri residenti all'estero, era unica ed era predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi della Cambridge Assessment.

6) La prova di ammissione al corso si svolgeva, come previsto dal DM n.109/2013 suddetto, il giorno 15 aprile 2013 presso gli atenei italiani, nonché presso una serie di sedi estere indicate nello stesso provvedimento, secondo quanto riportato nella tabella contenuta nell'art.2 del medesimo decreto, tra cui erano individuate anche alcune sedi di esame situate all'estero.

7) In particolare, tra le sedi estere in cui venivano svolte le prove di esame vi era Atene in cui, per i candidati iscritti a parteciparvi, esse venivano effettuate presso l'Hellenic English Council (**docc.2 e 4**), ove partecipava alle prove in questione anche la ricorrente, Sig.ra Rokka.

8) In base al medesimo DM 109/2013, poi, il compito di redigere le graduatorie da formularsi ad esito delle prove di esame veniva attribuito al CINECA. Quest'ultimo, in particolare, sulla base del punteggio totale, calcolato secondo i criteri indicati dal DM in parola, redigeva due distinte graduatorie nazionali, una per gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n.189/2002, e l'altra per gli studenti stranieri residenti all'estero, secondo le procedure di cui all'allegato 2 del decreto stesso.

9) Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, venivano ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n.189/2002 e, nell'ambito della relativa riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all'estero, utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'allegato 2 del decreto 109/2013.

10) Il DM 109/2013, poi, disponeva che sarebbero stati ammessi ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette categorie che nel test avessero superato la soglia minima pari a venti (20) punti.

11) Il MIUR, tramite il CINECA, pubblicava il punteggio ottenuto dai vari candidati nel test in ordine decrescente, secondo il codice identificativo della prova, sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, indicando esclusivamente tale punteggio e garantendo l'anonimato degli studenti.

12) La ricorrente Sig.na Rokka è una studentessa in possesso di un diploma in biologia molecolare conseguito presso una High School (scuola superiore) del Regno Unito, in particolare a Dundee, in Scozia. Tale diploma le consentiva l'accesso alle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina in argomento, come in ogni caso accertato dal MIUR, avendo dovuto la ricorrente stessa depositare idonea documentazione all'atto della presentazione della propria preiscrizione alle prove di ammissione, secondo quanto prescritto dalla Circolare MIUR del 18 maggio 2011, Protocollo n. 602 - **doc.3**.

13) Sulla base del predetto titolo di studio legittimante e riconosciuto dalla legge italiana, la Sig.na Rokka, come già sopra accennato, partecipava per l'appunto ai test di ingresso alle Facoltà di Medicina e Chirurgia in lingua inglese (International Medical Admissions Test - "IMAT") per l'anno scolastico 2013-14, riportando il punteggio di 43.20, che le avrebbe dato diritto - per quanto si esporrà oltre - di essere ammessa all'iscrizione ad uno dei posti previsti tra le varie facoltà italiane in cui sono attivi i corsi di Medicina in lingua inglese.

14) Come previsto dal DM 109/2013, i candidati dovevano scegliere in ordine di preferenza, obbligatoriamente una sede e facoltativamente fino a un massimo di ulteriori 2 sedi universitarie per le quali intendessero far valere la prova. In particolare, le Università prescelte dalla Sig.na Rokka, in ordine di preferenza erano: 1) l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", 2) l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e 3) l'Università degli Studi di Pavia.

15) Come previsto dal suindicato DM n.109/2013, al relativo allegato 2, il CINECA determinava il punteggio totale secondo le modalità previste all'articolo 3 del decreto stesso, e, per conto del MIUR, pubblicava sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati identificati dal solo codice prova, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. Per cui, a decorrere dal giorno 30 aprile 2013,



nell'area riservata del sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, gli studenti, utilizzando le chiavi di accesso personali rilasciate il giorno dell'esame, potevano prendere visione dell'immagine del proprio elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a ciascun codice.

16) Il giorno 9 maggio 2013 veniva, poi, pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria di merito nominativa nazionale per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, e quella dei candidati non comunitari residenti all'estero.

17) Il giorno 29 luglio 2013, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, nell'area riservata agli studenti erano pubblicati i nominativi di coloro che risultavano "assegnati" alla sede indicata come prima scelta. Il CINECA forniva a ciascun Ateneo interessato l'elenco di tali studenti. Il candidato poteva indicare la sua disponibilità a trasferirsi su una sede migliore rispetto a quella in cui si era immatricolato qualora si rendessero disponibili dei posti. Questa situazione si poteva verificare solo dopo l'immatricolazione in una sede diversa dalla prima. La disponibilità al futuro trasferimento poteva essere comunicata attraverso il sito riservato del candidato entro la prima immatricolazione. In caso di disponibilità, il candidato sarà obbligato a procedere al trasferimento. In assenza di tale volontà, il candidato rimaneva nella sede in cui si era immatricolato ed il posto disponibile veniva assegnato ad un candidato che si trovasse in una posizione successiva in graduatoria.

18) Gli studenti che sulla base del procedimento sopra descritto risultassero assegnatari di un posto, dovevano provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei in cui risultassero "assegnati", secondo le procedure proprie di ciascuna sede universitaria. A tale scopo, essi avevano a disposizione quattro giorni, escluso il sabato ed i festivi, per provvedere all'immatricolazione presso i relativi Atenei. La mancata immatricolazione nei termini comportava la rinuncia alla stessa.

19) Entro 5 giorni dalla comunicazione degli "assegnati", e comunque entro le ore 12 del quinto giorno, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunicava al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

20) Il CINECA, poi, ricevute le comunicazioni di cui sopra, sugli studenti che si fossero immatricolati, procedeva, in relazione alla posizione di merito ed



alle preferenze espresse, alle successive assegnazioni degli studenti con le procedure indicate sopra. Tali successive assegnazioni avrebbe dovuto procedere, in base a quanto previsto dall'allegato 2 del DM 109/2013 fino all'esaurimento dei posti disponibili.

21) Ai sensi del DM n.109/2013, il risultato finale delle prove di ammissione, sulla base del quale veniva assegnato il posto ai candidati nella graduatoria unica nazionale, era dato dalla somma del punteggio conseguito nei test, per un massimo di 90 punti, a cui si aggiungevano 5 punti di bonus per la valutazione della conoscenza linguistica e fino a 5 ulteriori punti di bonus per la valutazione del percorso scolastico precedente.

22) Sulla base del predetto sistema di valutazione previsto per le prove di ammissione, alla ricorrente Sig.ra Rokka venivano assegnati 5 punti di bonus per il diploma di lingua inglese da lei posseduto e 5 punti di bonus per i suoi risultati alle scuole superiori, cui si aggiungevano i punti conseguiti nei test, per un totale – come già accennato - di punti 43,20, con cui si collocava al posto n.856 nella graduatoria generale (docc.5 e 6).

23) Dall'annuncio dei risultati delle prove di ammissione, avvenuto nel maggio 2013, fino al 26 febbraio 2014, settimanalmente, dal sito ufficiale del MIUR, venivano pubblicate le graduatorie aggiornate alla data di pubblicazione, sulla base delle immatricolazioni e rinunce ai posti disponibili presso le singole Università ed in considerazione delle scelte man mano effettuate, per l'una o l'altra Università, dai singoli candidati.

24) Improvvisamente, in data 26 febbraio 2014, il MIUR annunciava sul proprio sito web che la graduatoria pubblicata nella stessa data era quella definitiva e richiedeva ai candidati di dichiarare sui rispettivi siti riservati residenti sul portale [www.university.it](http://www.university.it) di dichiarare se fossero o no ancora interessati ad immatricolarsi.

25) A tale data del 26 febbraio 2014, su un totale di 194 posti disponibili in tutte e 6 le Università in cui erano attivi i corsi di Medicina e Chirurgia in lingua inglese (segnatamente le Università di Bari, Milano, Pavia, Napoli Seconda Università, Roma "La Sapienza" e "Roma "Tor Vergata"), 39 posti risultavano essere ancora vacanti. Presso l'Università di Bari, la prima scelta della Sig.ra Rokka, risultavano esservi 10 posti vacanti (doc.7), mentre

presso Tor Vergata (la seconda scelta della ricorrente), i posti vacanti erano 13.

26) Conseguentemente al predetto annuncio del MIUR, la Sig.ra Rokka dichiarava espressamente sul proprio sito personale sul portale [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it) (dopo aver letto la predetta graduatoria del 26 febbraio 2014 e, comunque, prima del termine ultimo del 3 marzo 2014 fissato dal decreto MIUR 21 febbraio 2014!) di essere ancora interessata ad immatricolarsi presso una delle tre Università da lei già prescelte, e presso la quale fosse disponibile un posto per lei.

27) Tuttavia, in base alle risposte positive dei vari candidati in graduatoria ed alla graduatoria stessa, il MIUR assegnava ai 10 candidati collocati prima della ricorrente in graduatoria i posti disponibili presso l'Università di Bari ed ai 13 candidati collocati prima di lei i posti disponibili presso l'Università di Tor Vergata, ed invitava solo loro ad immatricolarsi. La Sig.ra Rokka, invece, non veniva invitata ad immatricolarsi, non riceveva alcuna comunicazione di assegnazione di posti disponibili e, pertanto, non poteva procedere all'immatricolazione. D'altro canto, a quella data del 26 febbraio 2014, fino a tutta la scadenza del 3 marzo 2014, fissata dal predetto decreto MIUR 21 febbraio 2014 (impugnato con il presente ricorso) la Sig.ra Rokka era l'undicesima candidata nella graduatoria riferita ai posti disponibili presso l'Università di Bari e la sedicesima in graduatoria per i posti disponibili presso Tor Vergata e, pertanto, non avrebbe avuto senso per lei inviare alle predette Università una richiesta di immatricolazione che, stante la graduatoria *pro tempore* e l'assenza di posti vacanti in quel dato momento. Né ella aveva ricevuto alcuna comunicazione, sul sito personale del portale [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it), di essere divenuta "assegnata". Per cui era chiaro che una sua richiesta di immatricolazione sarebbe andata incontro ad un sicuro rigetto.

28) Solo in data 12 marzo 2014 il MIUR aggiornava la graduatoria unica nazionale, sulla base delle accettazioni dei candidati degli inviti ad immatricolarsi. Da tale nuova graduatoria risultava chiaro che: presso l'Università di Bari, tra i candidati inviati ad immatricolarsi e collocati in posizione superiore a quella della Sig.ra Rokka, si erano immatricolati nove candidati su dieci posti disponibili, in quanto un candidato rinunciava (doc.7); presso l'Università Tor Vergata, invece, si immatricolavano tre candidati su



trédici. Da ciò si evince che, alla stessa data, la Sig.ra era la prima in graduatoria per il posto vacante a Bari e la terza in graduatoria a Tor Vergata per i dieci posti ivi vacanti.

29) In ogni caso, sulla base dello scorrimento, secondo le ultime graduatorie ufficiali, stilate il 10 marzo 2014, ma pubblicate sul sito del MIUR solo il 12 marzo 2014 (!), risultavano sussistere un totale di 12 posti vacanti nelle Università scelte dalla Sig.ra Rokka: Bari con 1 posto, Tor Vergata con 10 posti e Pavia con 1 posto.

30) Ancora: secondo tale ultima graduatoria ed in base alla tabella contenuta nel Decreto Ministeriale n. 109 del 14 febbraio 2013, sopra riportata, poiché la Sig.ra Rokka era indicata come la prima nella graduatoria stessa a Bari (ivi per il ventunesimo ed ultimo posto disponibile) e la terza in lista per Tor Vergata (ivi, dall'undicesimo al ventesimo posto dei 20 totali), tra i posti disponibili in ogni Università, riservati a cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia, uno dei 12 posti vacanti avrebbe dovuto essere aggiudicato alla medesima ricorrente.

31) E', a questo punto, di particolare rilevanza segnalare che fino al 12 marzo 2014 il MIUR non aveva mai pubblicato le graduatorie successive a quelle del 26 febbraio 2014, in cui la Sig.ra Rokka risultava essere collocata in un posto in graduatoria che non le avrebbe consentito di arruolarsi. Solo con la pubblicazione della predetta graduatoria del 10-12 marzo 2014, formata a seguito delle immatricolazioni e delle rinunce dei vari candidati assegnatari, ella apprendeva che, a seguito delle rinunce dei candidati collocati in posizione antecedente, avrebbe avuto diritto di divenire "assegnata" e di immatricolarsi ad una delle tre Università prescelte, avvalendosi di uno dei posti resisi così disponibili.

32) Da quanto sopra esposto è chiaro che è stato inopportuno, illegittimo e contrario ai principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, ma, soprattutto, lesivo dei legittimi interessi e del diritto allo studio dei candidati, come la ricorrente, bloccare al 10 marzo 2014, peraltro con una graduatoria di fatto stilata al 26 febbraio 2014, il processo di assegnazione dei posti disponibili presso le varie Università, quando peraltro ve ne erano ancora numerosi ed i candidati, come la ricorrente, erano pienamente legittimati a vederseli assegnare.

33) Inoltre, il decreto MIUR 14 febbraio 2013, n. 109, con cui erano state disciplinate le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2013/2014, non prevedeva alcuna data conclusiva entro la quale dovesse completarsi il processo di assegnazione dei posti disponibili presso le Università e, soprattutto, non prevedeva che tale processo potesse essere bloccato anche in difetto di una completa assegnazione dei posti disponibili, come invece è avvenuto nella fattispecie.

34) Si aggiunge che il decreto MIUR 21 febbraio 2014, n.170, impugnato con il presente ricorso, non è mai stato reso disponibile o pubblicato in una sua versione in inglese, o, comunque, in una sua sintesi in inglese, dalla quale si potesse evincere la volontà del MIUR di cessare, con il 10 marzo 2014, il processo di assegnazione dei posti disponibili. Trattandosi di corsi in Lingua inglese, è ragionevole supporre che fossero destinati a studenti che non conoscessero l'italiano e non potessero rendersi consapevoli del fatto che veniva posto loro in capo l'onere di confermare il proprio interesse a frequentare i corsi stessi e ad immatricolarsi ad essi. Pertanto, è evidente come tale pubblicazione in lingua inglese, invece, fosse necessaria. Poiché nulla è stato fatto in tal senso dal MIUR e dalle altre parti resistenti, i candidati con italiani non sono mai stati informati sugli adempimenti che erano loro richiesti per conservare il posto in graduatoria ed, eventualmente, accedere alle immatricolazioni.

35) La ricorrente, dapprima in prima persona, poi tramite suo padre, il Dott. Theodore Rokkas, chiarissimo primary di gastroenterologia in uno dei più grandi ospedali di Atene, poi tramite una loro consulente legale, l'Avv. Fabiana Bertolini, chiedeva spiegazioni per e-mail alle Università di Bari, di Tor Vergata ed al MIUR, ma senza esito (**docc. dall'8 al 12 compresi**).

36) In particolare, nelle sue risposte il MIUR implicitamente ammetteva che vi fossero posti disponibili, ma sosteneva che dovessero essere le Università ad avanzare richiesta al MIUR di riassegnazione dei posti vacanti, mentre le Università addossavano la responsabilità di quanto accaduto al MIUR, che aveva chiuso le riassegnazioni dei posti disponibili, ed invitavano la Sig.na Rokka a risostenere i test di ammissione per l'anno 2014-15, naturalmente senza garanzia di successo e senza tenere conto delle spese, delle aspettative e



dello studio investiti dalla ragazza fino a quel momento (docc. dall'8 al 12 compresi).

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre la Sig.na Androniki Rokka, rappresentata e difesa come in epigrafe, per i seguenti

### MOTIVI

#### DIRITTO

##### 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZ. - CARENZA DI POTERE.

L'art. 9, comma 4 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 ("Riforma degli ordinamenti didattici universitari.") prevede che *"il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni."* La Legge 2 agosto 1999, n.264 ("Norme in materia di accessi ai corsi universitari"), all'art. 3, c.1, poi, dispone: *"Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo; b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio; c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale; d) previsione di attività di*

*informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei."*

Nell'ambito di tali principi e criteri direttivi, non è in alcun modo previsto che il MIUR possa, con decreto ministeriale, così come è stato fatto con il DM. 21 febbraio 2014, n. 170 impugnato, chiudere arbitrariamente le graduatorie dei concorsi di ammissione ai corsi universitari in modo improvviso e repentino, concedendo ai candidati solo pochissimi giorni per confermare il proprio interesse, ricevere dalle Università l'invito ad immatricolarsi, indi iscriversi al corso universitario prescelto. Il DM 170/2014, pertanto, è illegittimo ed emanato in violazione delle norme di legge sopra richiamate, in cui non sussiste alcuna norma che attribuisca al MIUR il potere di chiudere anticipatamente le graduatorie e lo scorrimento sui posti ancora disponibili, senza assegnare questi ultimi. Il DM oggetto di gravame, inoltre, ha inciso in via immediata, senza che allo scopo il MIUR avesse ricevuto alcun'espressa attribuzione di potere in tal senso, come invece sarebbe stato necessario, su diritti costituzionalmente garantiti quale, in primo luogo, il diritto allo studio, sancito dagli articoli 3 e 34 Cost., e che invece avrebbe ammesso l'intervento del MIUR solo in presenza di precisi criteri e principi direttivi, come detto sopra inesistenti nella fattispecie. **Si rileva, pertanto, la nullità del DM MIUR 21 febbraio 2014, n.170, in quanto adottato in carenza assoluta di potere ed in violazione dell'art.21 septies della legge 7 agosto 1990, n.241.** Lo stesso deve dirsi, conseguenzialmente, per i successivi atti con cui la ricorrente è stata estromessa dalla graduatoria ed esclusa dall'immatricolazione a uno dei corsi di laurea prescelti.

## **2. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 9, C.4, L. N.341 DL 1990 E DELL'ART.3 L.N.264 DEL 1999.**

Nel denegato e non creduto caso in cui non si ritenesse il DM MIUR 21 febbraio 2014, n.170, nullo perché adottato in carenza assoluta di potere, il provvedimento stesso andrebbe comunque annullato, in quanto posto in essere in palese contrasto con le norme di legge che disciplinano i concorsi a numero



chiuso per l'accesso ai corsi universitari, ossia l'art 9, c.4, L. n.341 del 1990 e l'art.3 L.n.264 del 1999.

**3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM MIUR 14 FEBBRAIO 2013, N.109 - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE - SVIAMENTO.**

Inoltre, la chiusura anticipata delle graduatorie di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia in lingua inglese viola lo stesso bando del relativo concorso, contenuto nel citato DM MIUR 14 febbraio 2013, n.109. Quest'ultimo, infatti, prevedeva la completa assegnazione dei posti messi a disposizione, mentre non menzionava alcuna data conclusiva entro la quale dovesse completarsi il processo di assegnazione dei posti disponibili presso le Università e, soprattutto, non prevedeva che tale processo possa essere bloccato anche in difetto di una completa assegnazione dei posti disponibili, come invece è avvenuto nella fattispecie. Anzi, in base a quanto espressamente previsto dall'allegato 2 del DM 109/2013, le riassegnazioni dei posti oggetto di rinuncia da parte dei candidati, collocati in posizione superiore in graduatoria, che avessero esercitato l'opzione per un'altra sede da loro preferita, avrebbe dovuto procedere fino all'esaurimento dei posti disponibili

Il MIUR, invece, ha scelto di chiudere anticipatamente ed improvvisamente, con DM pubblicato ed entrato in vigore in modo quasi istantaneo e senza alcun preavviso, imponendo ai giovani candidati l'onere di rendersi consapevoli della improvvisa decisione del MIUR, comunicare al MIUR il proprio interesse alla conservazione al posto in graduatoria (e perché mai, poi, visto che i candidati avevano concorso con tanta fatica e spese, e con tanta attenzione ed impegno avevano sino a quel momento seguito gli svolgimenti della procedura? Semmai, avrebbe avuto senso il contrario, ossia che il candidato si presumesse ancora interessato, salvo contraria manifestazione di

volontà!). Tale scelta è, quindi, priva di qualsiasi logicità, in rapporto alla presenza di numerosi posti rimasti disponibili presso le varie facoltà alla data dell'inopinata chiusura della procedura, posti che molto opportunamente avrebbero dovuto essere, invece, ricoperti con l'immatricolazione degli studenti che legittimamente vi aspiravano.

Com'è noto, infatti, il diritto allo studio è costituzionalmente tutelato e non può essere compresso se non per la necessità di garantire in ciascuna Università un equilibrato rapporto tra studenti e docenti, in ragione delle aule e delle strutture a disposizione, al fine di assicurare la regolarità dei corsi. La limitazione degli accessi ai corsi universitari attraverso lo strumento della programmazione è nata dall'esigenza di garantire standard minimi formativi, identici su tutto il territorio nazionale (e comunitario) (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, nn. 1434/07 e 1637/07).

Di conseguenza, ciò che assume rilevanza, ai fini del contingentamento delle iscrizioni al primo anno, è essenzialmente la valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, mentre il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo è relegato a criterio subalterno ed eventuale e quindi non vincolante (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, n. 1416/2005; T.A.R. Lazio-Roma, n. 189/2006), posto che questo risulta influenzato da una serie di variabili non astrattamente quantificabili, ma prevedibili solo su base statistica. Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003; T.A.R. Sicilia, Sez. I, ord. 10 febbraio 2010, n. 204; ord. 28 dicembre 2009, n. 1895, ord. 24 dicembre 2009, n. 1881). Tali principi da ultimo sono stati fatti propri anche dai Giudici di Palazzo Spada (Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434).

Nonostante tali argomenti appaiano in verità assai convincenti, ci sembra doveroso sottolineare che, nel caso che ci occupa, è addirittura possibile prescindere e, nonostante ciò, concludere per la necessità di attribuire il posto a parte ricorrente. Se, infatti, a detta del MIUR e di quella giurisprudenza più restrittiva, l'ostacolo all'attribuzione delle vacanze è da ricercare nella



necessità di mantenere inalterata la stima del SSN, non potrà non convenirsi che, ove -come nel caso inerente all'anno accademico che ci occupa -, vi sia stata una richiesta del SSN maggiore rispetto all'offerta degli Atenei, non vi è alcun ostacolo all'attribuzione ed alla copertura anche di tali posti. Risulta dimostrato *per tabulas* (Accordo Governo-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 18 maggio 2011), infatti, che non tutto il fabbisogno richiesto in tale sede è stato in realtà bandito. E' noto, infatti, che i "numeri" del contingente delle matricole è in costante (seppur insufficiente) aumento al fine di fronteggiare la carenza cronica di personale medico in Italia (frutto delle scellerate istruttorie sul numero chiuso del decennio 2000-2010) che, secondo "studi appositamente condotti" ipotizzano, "già a partire dal 2012, una carenza di medici" (così D.M. 21 ottobre 2010). Il Piano sanitario 2011-2013 ha confermato tali preoccupati numeri. Che senso ha quindi, innanzi ad una dichiarata (da parte del MIUR che denuncia l'emergenza) carenza di professionalità sanitarie, innanzi ad oltre 1.000 posti in più rispetto a quelli richiesti in sede di Accordo 18 maggio 2011, non consentire che, nonostante l'Ateneo abbia posti vacanti (e non è dunque in discussione che possa accogliere X matricole in più), non debba essere obbligata ad accogliere chi come parte ricorrente ha solo diritto a studiare? Sostenere che il rimpinguare i posti comunque vacanti, non possa essere fatto pena lo sfioramento del contingente di stima è, quindi, impraticabile nell'odierna situazione. Oggi, numeri del contingente da immatricolare a livello nazionale alla mano, possiamo sostenere con certezza che, in concreto, tale rischio ("*sforare*" il parametro del fabbisogno) è letteralmente irrealizzabile atteso che residuano **ben 1.065 posti in più tra il contingente bandito (9.501) e la stima del fabbisogno individuata con l'Accordo Stato-Regioni del 18 maggio 2011.**

Al riguardo, Codesto On.le Tribunale, con sentenza n.09725/2013, ha già avuto modo di ribadire che "nel caso di specie (...) deve essere valorizzato il principio di ordine generale - a vario titolo richiamato nei suddetti motivi di ricorso - secondo cui nell'ambito della programmazione di posti accessibili per la formazione universitaria, ferma la legittimità dell'introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. "numero chiuso, deve essere primariamente valorizzato il contingentamento degli accessi in relazione al "fabbisogno" individuato relativamente alle strutture disponibili,

proporzionato all'offerta formativa degli Atenei e non tanto al raggiungimento di un punteggio minimo in relazione alle specifiche domande formulate nei relativi "test". Se, dunque, appare legittima la formulazione di una graduatoria da cui attingere, nei limiti di posti ritenuti disponibili di anno in anno, secondo l'ordine meritorio di risposta (e di relativa assegnazione di punteggio fino ad esaurimento dei posti disponibili, comprese rinunce e revoche dei diritti interessati), l'utilizzo integrale dei posti disponibili deve comunque essere il fine ultimo della selezione per favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., e fornire alla collettività un numero di studenti adeguato alle strutture che impone la piena utilizzazione delle medesime pur conseguente ad una legittima procedura di selezione (TAR Sicilia, Pa, Sez. I, 2.2.10, n. 1295; Tar Lazio, Sez. III, 21/03/2014 n. 3204).

Da quanto sopra si evince, ulteriormente e con ancora maggiore evidenza, che sia il DM MIUR 21 febbraio 2014, n. 170, di chiusura delle graduatorie nazionali, sia gli altri atti amministrativi connessi e/o consequenziali con cui la ricorrente è stata estromessa dalle graduatorie definitive e con i quali le è stato impedito di immatricolarsi ad una delle Facoltà prescelte, accedendo a uno dei posti ivi ancora disponibili alla data di chiusura, sono illegittimi, ed ella deve essere ammessa iussu iudicis su uno di tali posti.

#### **4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO-SVIAMENTO.**

Come già affermato nelle premesse in fatto, sulla base del sistema di valutazione previsto per le prove di ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla ricorrente Sig.ra Rokka veniva assegnato un totale di punti 43,20, con cui ella si collocava al posto n.856 nella graduatoria generale. In relazione alle immatricolazioni e rinunce ai posti disponibili presso le singole Università ed in considerazione delle scelte man mano effettuate, per l'una o l'altra Università, dai singoli candidati, alla data del 26 febbraio 2014, su un totale di 194 posti disponibili in tutte e 6 le Università in cui erano attivi i corsi di Medicina e Chirurgia in lingua inglese (segnatamente



le Università di Bari, Milano, Pavia, Napoli Seconda Università, Roma – “La Sapienza” e “Roma “Tor Vergata”), 39 posti risultavano essere ancora vacanti. Presso l’Università di Bari, la prima scelta della Sig.ra Rokka, risultavano esservi 10 posti vacanti, mentre presso Tor Vergata (la seconda scelta della ricorrente), i posti vacanti erano 13. Il MIUR annunciava, contestualmente, sul proprio sito web che la graduatoria pubblicata nella stessa data era quella definitiva e richiedeva ai candidati di dichiarare sui rispettivi siti riservati residenti sul portale [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it) di dichiarare se fossero o no ancora interessati ad immatricolarsi. Conseguentemente, la Sig.ra Rokka dichiarava espressamente sul proprio sito personale sul predetto portale [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it) (dopo aver letto la predetta graduatoria del 26 febbraio 2014 e, comunque, prima del termine ultimo del 3 marzo 2014 fissato dal decreto MIUR 21 febbraio 2014!) di essere ancora interessata ad immatricolarsi presso una delle tre Università da lei già prescelte, e presso la quale fosse disponibile un posto per lei. Tuttavia, in base alle risposte positive dei vari candidati in graduatoria ed alla graduatoria stessa, il MIUR assegnava ai 10 candidati collocati prima della ricorrente in graduatoria i posti disponibili presso l’Università di Bari ed ai 13 candidati collocati prima di lei i posti disponibili presso l’Università di Tor Vergata, ed invitava solo loro ad immatricolarsi. La Sig.ra Rokka, invece, non veniva invitata ad immatricolarsi, non riceveva alcuna comunicazione di assegnazione di posti disponibili e, pertanto, non poteva procedere all’immatricolazione. D’altro canto, a quella data del 26 febbraio 2014, fino a tutta la scadenza del 3 marzo 2014, fissata dal predetto decreto MIUR 21 febbraio 2014 (impugnato con il presente ricorso) la Sig.ra Rokka era l’undicesima candidata nella graduatoria riferita ai posti disponibili presso l’Università di Bari e la sedicesima in graduatoria per i posti disponibili presso Tor Vergata e, pertanto, non avrebbe avuto senso inviare alle predette Università una richiesta di immatricolazione che, stante la graduatoria pro tempore e l’assenza di posti vacanti in quel dato momento. Né ella aveva ricevuto alcuna comunicazione, sul sito personale del portale [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it), di essere divenuta “assegnata”. Per cui era chiaro che una sua richiesta di immatricolazione sarebbe andata incontro ad un sicuro rigetto.

Solo in data 12 marzo 2014, il MIUR aggiornava la graduatoria sulla base delle accettazioni dei candidati degli inviti ad immatricolarsi. Da tale nuova graduatoria risultava chiaro che: presso l'Università di Bari, tra i candidati inviati ad immatricolarsi e collocati in posizione superiore a quella della Sig.ra Rokka, si erano immatricolati nove candidati su dieci posti disponibili, in quanto un candidato rinunciava; presso l'Università Tor Vergata, invece, si immatricolavano tre candidati su tredici. Da ciò si evince che, alla stessa data, la Sig.na Androniki Rokka era la prima in graduatoria per il posto vacante a Bari e la terza in graduatoria a Tor vergata per i dieci posti ivi vacanti. In ogni caso, sulla base dello scorrimento, secondo le ultime graduatorie ufficiali, stilate il 10 marzo 2014, ma pubblicate sul sito del MIUR solo il 12 marzo 2014 (!), risultavano sussistere un totale di 12 posti vacanti nelle Università scelte dalla Sig.na Androniki Rokka: Bari con 1 posto, Tor Vergata con 10 posti e Pavia con 1 posto. Ancora: poiché la Sig.na Rokka era indicata come la prima nella graduatoria stessa a Bari (ivi per il ventunesimo ed ultimo posto disponibile) e la terza in lista per Tor Vergata (ivi, dall'undicesimo al ventesimo posto dei 20 totali), tra i posti disponibili in ogni Università, riservati a cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia, **uno dei 12 posti vacanti avrebbe dovuto essere aggiudicato alla medesima ricorrente.**

Orbene, fino al 12 marzo 2014 il MIUR non aveva mai pubblicato le graduatorie successive a quelle del 26 febbraio 2014, in cui la Sig.ra Rokka risultava essere collocata in un posto in graduatoria che non le avrebbe consentito di arruolarsi. Solo con la pubblicazione della predetta graduatoria del 10-12 marzo 2014, formata a seguito delle immatricolazioni e delle rinunce dei vari candidati assegnatari, ella apprendeva che, a seguito delle rinunce dei candidati collocati in posizione antecedente, avrebbe avuto diritto di divenire "assegnata" e di immatricolarsi ad una delle tre Università prescelte, avvalendosi di uno dei posti resisi così disponibili.

Da quanto sopra esposto è chiaro che è stato inopportuno, illegittimo e contrario ai principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, ma, soprattutto, lesivo dei legittimi interessi e del diritto allo studio dei candidati, come la ricorrente, bloccare al 10 marzo 2014, peraltro con una graduatoria di fatto stilata al 26 febbraio 2014, il processo di assegnazione dei posti disponibili presso le varie Università, quando peraltro



ve ne erano ancora numerosi ed i candidati, come la ricorrente, erano pienamente legittimati a vederseli assegnare. Nel caso di specie, quindi, doveva essere considerata la possibilità di mancata integrale copertura dei posti messi a selezione e di procedere allo scorrimento della graduatoria integralmente considerata. In sostanza, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo il quale la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione e ai canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 10.9.09, n. 5434) che deve privilegiare la tesi volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati, dato che la garanzia del diritto allo studio sancita dall'art. 34 Cost. si qualifica come diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione (TAR Sicilia, Ct, Sez. I, 1.8.11, n. 2031; si veda anche la recentissima Tar Lazio, Sez. III, 21 marzo 2014, n.3204).

Si aggiunge che il decreto MIUR 21 febbraio 2014, n.170, impugnato con il presente ricorso, non è mai stato reso disponibile o pubblicato in una sua versione in inglese, o, comunque, in una sua sintesi in inglese, dalla quale si potesse evincere la volontà del MIUR di cessare, con il 10 marzo 2014, il processo di assegnazione dei posti disponibili. Trattandosi di corsi in lingua inglese, per i quali è ragionevole supporre che fossero destinati a studenti che non conoscessero l'italiano e non potessero rendersi consapevoli del fatto che veniva posto loro in capo l'onere di confermare il proprio interesse a frequentare i corsi stessi e ad immatricolarsi ad essi, è evidente come tale pubblicazione in lingua inglese, invece, fosse necessaria. Poiché nulla è stato fatto in tal senso dal MIUR e dalle altre parti resistenti, i candidati non italiani non sono mai stati informati sugli adempimenti che erano loro richiesti per conservare il posto in graduatoria ed, eventualmente, accedere alle immatricolazioni. Ciò ha determinato un'evidente **disparità di trattamento** tra coloro i quali conoscevano perfettamente la lingua italiana e coloro i quali, invece, non la conoscevano, motivo per cui si erano indotti a sostenere le prove per l'accesso ai corsi di lingua inglese.

Come già accennato nelle premesse in fatto, poi, la ricorrente – che, peraltro, nel frattempo non aveva ricevuto né dal MIUR, né dagli atenei interessati

alcuna informazione sui movimenti nelle graduatorie - chiedeva spiegazioni per e-mail alle Università di Bari, di Tor Vergata ed al MIUR, ma senza esito. In particolare, nelle sue risposte il MIUR sosteneva che dovessero essere le Università ad avanzare richiesta al MIUR di riassegnazione dei posti vacanti, mentre le Università addossavano la responsabilità di quanto accaduto al MIUR, che aveva chiuso le riassegnazioni dei posti disponibili, ed invitavano la Sig.ra Rokka a risostenere i test di ammissione per l'anno 2014-15, naturalmente senza garanzia di successo e senza tenere conto delle spese, delle aspettative e dello studio investiti dalla ragazza fino a quel momento. Anche tali circostanze dimostrano come l'azione della Pubblica Amministrazione in questa vicenda sia stata improntata al mancato rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, ed al contrario sia stata viziata da trascuratezza e negligenza, da un lato per la mancata previsione in astratto, nel DM impugnato, di meccanismi che conciliassero la conclusione della procedura selettiva con la completa assegnazione dei posti disponibili e, soprattutto, il diritto allo studio dei candidati, già duramente compresso in nome di esigenze condivisibili solo se esse non implicino un sacrificio eccessivo ed ingiustificato; dall'altro lato, per l'atteggiamento in concreto manifestato dal MIUR e dalle Università resistenti, consistente nel non volere porre rimedio, anche in via di autotutela, ad un'iniqua situazione venutasi a creare per effetto dell'inattesa e repentina chiusura delle graduatorie. Peraltro, non si intravede la ragione che possa avere giustificato una così celere interruzione della procedura e la necessità di costringere degli studenti, molti dei quali peraltro non italiani, non avvezzi al funzionamento della nostra macchina burocratica ed al suo linguaggio, a rispondere *ad horas*, su una questione così delicata ed importante, addirittura a pena di decadenza, così come richiesto dal DM n.170/2014. Al riguardo, in particolare, nessun rilievo può attribuirsi al seguente inciso, contenuto nelle premesse del DM impugnato, che - ad avviso del MIUR, avrebbe giustificato l'improvvisa chiusura della procedura: *"TENUTO CONTO della necessità di intervenire per consentire la regolare frequenza delle attività didattiche del secondo semestre agli studenti non ancora immatricolati"*. In altri termini, per un concorso di ammissione a numero chiuso, dopo avere temporeggiato fino a fine febbraio per allocare tempestivamente, come pure si sarebbe ampiamente



potuto, i posti disponibili, improvvisamente si concedeva solo ad una parte dei candidati aventi diritto la possibilità di iscriversi, in un tempo irragionevolmente ridotto. Nel fare ciò, peraltro, si sbarrava la strada ad altri studenti che, pure, avrebbero avuto diritto di ricevere l'assegnazione di un posto, giustificando tale comportamento schizofrenico con la necessità di tutelare la regolare frequenza (!) nel secondo semestre di quegli stessi studenti che, sino a quel momento (fine febbraio, appunto) avevano dovuto attendere a braccia conserte i macchinosi responsi del MIUR. L'irragionevolezza e insufficienza di tale motivazione è palese. Anche per tali ultimi motivi, il presente ricorso deve essere accolto integralmente,

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

#### **RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI**

La ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.

#### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA**

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del decreto MIUR n.170/2014 e del conseguente diniego di iscrizione della ricorrente ad almeno uno dei corsi di laurea *de quo*, con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea. A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intimato, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, "in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale" (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.). È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che "il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra

quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle incrementi obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale" (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049). Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata ammissione a uno dei corsi prescelti, quanto da perdita di chance.

Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa "sia in tutto o in parte possibile (art. 2058 c.c.).

#### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI**

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici. La ricorrente, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata ammissione al corso di laurea cui aspirava, quanto da perdita di chance. Relativamente alla prima voce di danno, risulta già dimostrato *per tabulas* che il corretto esperimento della procedura di assegnazione dei posti disponibili avrebbe certamente consentito alla ricorrente di essere ammessa all'immatricolazione.

In merito alla seconda voce di danno, "sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve



riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile" (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

### ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto. Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva della ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non le è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi. Trattasi di un provvedimento che, riguardando una sola studentessa, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, tra quelle resistenti, verso la quale si indirizzasse la scelta di codesto On.le Tribunale, Facoltà le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio. A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293). Inoltre, sempre relativamente all'ammissione a corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), accordò la misura cautelare dell'ammissione con riserva, rilevando "che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione" (ord. n. 6305/05) e "che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito" (ord. n. 351/06). Diversi T.A.R., inoltre, hanno disposto analoghe ammissioni con riserva (T.A.R. Catania, ord. 15 dicembre 2009, n. 1751, Tar Calabria, sede di Catanzaro, 4 dicembre 2009, n. 950, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ord. 10 dicembre 2009, n. 2820). Si confida di aver dimostrato, con le considerazioni che precedono, la sussistenza del *fumus boni juris*. Quanto all'esistenza del danno grave ed irreparabile, esso è pienamente integrato dalla circostanza che le Amministrazioni resistenti abbiano disposto e, comunque, possano disporre l'immatricolazione di concorrenti classificatisi dopo la Sig.na Rokka, impedendo in via definitiva l'immatricolazione della ricorrente stessa. Inoltre, l'inizio dell'anno accademico e delle lezioni del corso, in difetto di iscrimento della ricorrente, di per sé, arrechierebbe un danno grave ed irreparabile al suo diritto allo studio.

**ISTANZA ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR DEL LAZIO O  
DELLA SEZIONE A CUI E' ASSEGNATO IL PRESENTE RICORSO**

Stanti nella fattispecie i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, la ricorrente chiede all'Ill.mo Presidente di Codesto On.le Tribunale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre le seguenti misure cautelari provvisorie, monocratiche ed inaudita altera parte:

- in attesa della decisione cautelare collegiale, disporre con decreto motivato la sospensione dei provvedimenti ed atti impugnati e, segnatamente, indicati alle lettere A), B) C) e D) in epigrafe, nonché alle conclusioni sotto riportato, parti alle quali si fa integrale rinvio;

- per l'effetto, ammettere con riserva la ricorrente, Sig.na Rokka, ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia attivati presso gli Atenei da lei prescelti, nel medesimo anno accademico 2013/2014, mediante immatricolazione, anche in sovrannumero, nella sede alla quale avrebbe potuto iscriversi, in caso di corretto svolgimento delle procedure di assegnazione dei posti disponibili e dello scorrimento, secondo il punteggio complessivo ottenuto nelle prove di ammissione, con applicazione dei punti aggiuntivi previsti dal DM MIUR n.109/2013, o secondo l'ordine di preferenza delle sedi da lei indicate al momento dell'iscrizione ai test di accesso.

**SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO**

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), quand'anche e nel denegato caso in cui si ritenesse che tutti i posti disponibili siano stati assegnati, imponendosi le concorrenti considerazioni per cui:

- le accertate violazioni di legge (sopra riferite) in cui sono incorsi gli Atenei resistenti, il MIUR e il CINECA comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sugli Atenei e sul MIUR (nel senso del superamento del tetto, dalle medesime Amministrazioni programmato) e non (onde consentire il



rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all'“arbitrio” delle Amministrazioni;

- peraltro, il MIUR ha confessato, con un comunicato stampa del 10 marzo 2014 (doc.13), che dalle procedure di assegnazione dei posti disponibili presso le varie facoltà italiane sono rimasti vacanti oltre 1.600 posti. Conseguentemente, per l'anno accademico 2013/2014 non tutti i posti sono stati occupati. Inoltre, da tale circostanza si deduce che le Università resistenti sono chiaramente provviste delle necessarie dotazioni tecniche in numero superiore a quello risultante dall'ipotetico (e, peraltro, denegato) sfioramento;

- le censure esposte manifestano la plateale possibilità del MIUR di bandire ben oltre i 194 posti inizialmente previsti per i Corsi di Medicina e chirurgia in lingua inglese.

\*\*\* \*\*

**Tanto premesso in fatto ed in diritto**, sulla base dei motivi sopra illustrati, la ricorrente Signa Androniki Rokka, così come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### **CHIEDE**

che Codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento dei provvedimenti in epigrafe, in parte *qua* e solo per quanto di interesse della ricorrente (al fine anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione), voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, limitatamente alla parte in cui la ricorrente non sia ammessa a nemmeno uno dei suddetti Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia in lingua inglese, riconoscendo il diritto della ricorrente medesima ad essere ammessa al corso di laurea cui aspira, e principalmente a quello attivato presso l'Università di Bari, ovvero, in via subordinata e gradata, quello attivato presso l'Università di Roma Tor Vergata, o in via ulteriormente subordinata quello attivato presso l'Università di Pavia.

In particolare, al fine di gradare la deliberazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, voglia Codesto On.le Tribunale procedere all'annullamento e/o riforma:

a) del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21 febbraio 2014, n. 170, rubricato “Provvedimento di chiusura delle

graduatorie nazionali definite ai sensi dei DDM 109/2013 e 449/2013" (doc.1), e pubblicato in data 21 febbraio 2014 sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui prevedeva: che le graduatorie dei corsi universitari di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 febbraio 2013, n. 109 (rubricato "Modalità e contenuti prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2013/2014") si chiudessero alla data del 5 marzo 2014; che i candidati i quali non risultassero immatricolati alla data del 26 febbraio 2014 fossero tenuti a confermare il loro interesse all'immatricolazione nell'area riservata del sito <http://accessoprogrammato.miur.it> entro il 3 marzo 2014 alle ore 15.00 (GMT+1); che in assenza di conferma decadessero dalla graduatoria nazionale in cui erano inseriti e non conservassero alcun diritto all'immatricolazione; che tutti i candidati in posizione utile che, avendo confermato l'interesse all'immatricolazione alla data del 5 marzo 2014 e non essendo ancora immatricolati sul corso di laurea a cui si riferiva la graduatoria diventassero "ASSEGNATI", fossero tenuti ad immatricolarsi entro il termine perentorio del 10 marzo 2014 nella sede di assegnazione; che i candidati che alla data del 10 marzo 2014 non risultassero iscritti ad alcun corso a cui si riferivano le graduatorie nazionali decadessero e non conservassero alcun diritto negli anni successivi;

b) degli atti amministrativi, al momento non conosciuti e di estremi ignoti, con i quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli Studi di Pavia ed il CINECA hanno formato la graduatoria nazionale dei candidati ammessi ad essere immatricolati ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese attivati presso le medesime Università per l'anno accademico 2013/2014 ed hanno estromesso la ricorrente da tale graduatoria nazionale, e degli eventuali successivi scorrimenti (nonché gli atti amministrativi con cui fossero emanati, i cui estremi sono ignoti) che dovessero essere stati effettuati, al momento non noti, nella parte in cui non considerino l'iscrizione della ricorrente.

c) degli atti amministrativi, al momento non conosciuti e di estremi ignoti, con i quali l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", l'Università degli Studi



di Roma "Tor Vergata" e l'Università degli Studi di Pavia hanno formato gli elenchi dei candidati ammessi ad essere immatricolati ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese attivati presso le medesime Università per l'anno accademico 2013/2014 ed hanno estromesso la ricorrente da tali elenchi nominativi, nella parte in cui non hanno ammesso la ricorrente ad essere immatricolata ai corsi in parola, nonché degli atti amministrativi con cui fossero stati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni disposti ed effettuati eventuali successivi scorrimenti, atti al momento non noti e di cui non si conoscono gli estremi, nella parte in cui non considerino l'iscrizione della ricorrente.

d) di ogni altro decreto e/o regolamento e/o atto amministrativo premesso, connesso e/o consequenziale, anche se ignoto alla ricorrente; e, per l'effetto

**2) in via principale**, voglia Codesto On.le Tribunale accertare il diritto di parte ricorrente di essere ammessa ad almeno uno dei Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso almeno uno degli Atenei resistenti e da lei prescelti (ove ritenuto da Codesto On.le Tribunale, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente, ovvero, in subordine, presso l'Ateneo ritenuto dal Giudicante), per aver superato con successo la prova documentale preselettiva per l'a.a. 2013/2014, ed ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed alle medesime Università resistenti di provvedere allo scorrimento integrale della graduatoria in relazione alla posizione della ricorrente, ammettendo la stessa ricorrente al predetto Corso di laurea mediante l'adozione del relativo provvedimento, e di disporre di conseguenza.

**3) in via subordinata**, voglia Codesto On.le Tribunale condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., ordinando alle Amministrazioni intimare di procedere all'adozione del provvedimento di ammissione della ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle somme dovute alla ricorrente stessa a titolo di risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, ovvero da lesione di diritti soggettivi, con interessi e rivalutazione, come per legge.

4) con ogni ulteriore pronuncia consequenziale o necessaria ad assicurare gli effetti della emananda sentenza.

In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di difesa per il presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne atti amministrativi relativi alla selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese (rientrante, nella tabella del contributo unificato, nella categoria di "tutti gli altri ricorsi" davanti ai Tribunali Amministrativo Regionali, di cui all'art.13, comma 6 bis, lettera c) del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115) e che il valore della causa è indeterminabile e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 650,00.

In via istruttoria:

Si chiede che Codesto On.le Tribunale adito voglia ordinare alle Pubbliche Amministrazioni resistenti di produrre tutti gli atti del procedimento e, comunque, i documenti ed i chiarimenti ritenuti che siano ritenuti opportuni ai fini della decisione del presente giudizio, nonché di disporre l'effettuazione delle verificazioni del caso.

Si allegano i seguenti documenti in copia:

- 1) Decreto MIUR del 21 febbraio 2014, n.170.
- 2) Decreto MIUR del 14 febbraio 2013, n.109.
- 3) Circolare MIUR del 18 maggio 2011, Prot.n.602.
- 4) Documento "IMAT 2013 – test venue details".
- 5) Estratto della graduatoria unica nazionale IMAT.
- 6) Stampa del sito riservato ad Androniki Rokka sul portale MIUR, con dettaglio del suo punteggio.
- 7) Tabella "Bari Medical Course, English Course 2013/14".
- 8) E-mail della D.ssa Maria Lo Pontic (Univ.Tor Vergata), del 13/3/2014, ed e-mail di risposta della Sig.ra Rokka in pari data.
- 9) E-mail del Dott. Theodore Rokkas al Dott.Lardo (Univ.Bari), del 18/3/2014.
- 10) E-mail della Sig.ra Rokka all'URP del MIUR, del 18/3/2014, ed e-mail di risposta dell'URP MIUR in pari data



- 11) E-mail dell'Avv. Fabiana Bartolini alla D.ssa Maria Lo Ponte dell'Università Tor Vergata, del 21/3/2014, ed e-mail di risposta della D.ssa Lo Ponte, del 7/4/2014.
- 12) N. 7 e-mail, rispettivamente del 28/3/2014, del 27/3/2014, del 14/3/2014, del 26/3/2014 e del 21/3/2014 (n.3 e-mail).
- 13) Comunicato stampa MIUR del 10 marzo 2014.

Roma, 17 aprile 2014

Avv. Marcello Di Rollo

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI  
AI SENSI DELL'ART. 41 C.P.A.**

**Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**R o m a**

Il sottoscritto avv.to Marcello Di Rollo, quale difensore e procuratore costituito in giudizio, tenuto conto dell'elevato numero di soggetti aventi la veste di possibili controinteressati, nonché della loro difficile individuazione,

**CHIEDE**

alla S.V. Ill.ma di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, già notificato alle Amministrazioni resistenti, ai soli controinteressati, nei modi di cui al Decreto della S.V.E. 12 novembre 2013, n.23921, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del solo MIUR, o, in subordine, di tutti gli Enti resistenti. Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche presso gli Atenei oggetto di opzione da parte della ricorrente, del MIUR e del CINECA, nei rispettivi domicili *ex lege* e/o presso la difesa erariale, si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo PEC (in conformità al richiamato DP 12 novembre 2013, n.23921).

Con osservanza.

Roma, 17 aprile 2014

Avv. Marcello Di Rollo

## PROCURA SPECIALE ALLE LITI

La sottoscritta Androniki ROKKA, nata ad Atene il 03 ottobre 1990, residente in Vrillisia - Atene, via Odysseos, n. 5, cittadina della Repubblica Ellenica, nomina e costituisce proprio procuratore speciale l'Avvocato Marcello Di Rollo, codice fiscale italiano DRLMCL69M12H501U, con Studio in Via Carlo Bernari, 87, c.a.p. 00139 Roma, ove ai fini del presente procedimento elegge domicilio, affinché abbia a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, ed altre Pubbliche Amministrazioni, nonché terzi soggetti controinteressati, per l'accertamento e declaratoria della nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21 febbraio 2014, n. 170, e di tutti gli ulteriori atti amministrativi conseguenti e/o connessi al predetto decreto, anche se non noti alla sottoscritta ricorrente.

La sottoscritta conferisce, altresì, allo scopo al nominato Avvocato il potere di esercitare tutte le necessarie facoltà, comprese quelle di presentare istanze (anche di sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi impugnati) e ricorsi, anche in sede amministrativa, spiccare citazioni, costituirsi in giudizio, anche nel giudizio o fase di opposizione, estrarre copia degli atti e delle produzioni avversarie, chiamare in causa terzi, eleggere domicili, compiere procedimenti esecutivi, promuovere azioni conservative e cautelari, chiedere ed ottenere decreti ingiuntivi, chiedere qualsiasi prova ed opporsi ad essa, promuovere giudizi di opposizione o di appello, ovvero costituirsi in essi, ed in genere presentare domande (anche in via riconvenzionale), istanze, memorie, comparse, conclusioni ed eccezioni o rinunciare ad essi, transigere e conciliare sui diritti in contesa, ricevere ed accettare somme o pagamenti, anche parziali dandone quietanza, e comunque compiere tutto quanto necessario o solo utile per il corretto adempimento del presente mandato.

La presente procura si intende estesa anche ad ogni stato, fase e grado del giudizio.

Infine il suddetto avvocato è autorizzato a nominare avvocati con eguali o più limitati poteri, revocarli e sostituirli, eleggere domicilio presso di loro, farsi sostituire da altri avvocati ed, in genere, fare quant'altro occorra per il buon esito delle azioni e/o dei procedimenti di cui trattasi, con promessa da parte della sottoscritta di rato e valido sotto gli obblighi di legge.

Roma, li 16/06/2016



Androniki Rokka

La firma apposta sopra è autentica.

Roma, li 16/06/2016

Avv. Marcello Di Rollo

